

Il 4 dicembre alla SUPSI

Frontalieri residenti nella fascia di frontiera e al di fuori di questa L'IMPOSIZIONE IN SVIZZERA E IN ITALIA E LE CONNESSIONI CON LO SCUDO FISCALE

Presentazione

La discussione sulla tassazione dei frontalieri si è riproposta con forza, da parte svizzera, all'indomani della riunione tra la delegazione del Consiglio di Stato ed il Presidente della Confederazione, l'On. Merz, che ha assicurato di voler ridiscutere la misura del ristorno all'Italia, attualmente del 38.8%.

Anche in Italia, proprio in questi giorni, si sono confermate e chiarite le norme fiscali applicabili ai residenti nella fascia di frontiera e al di fuori che lavorano in Svizzera. I frontalieri sono illimitatamente imponibili in Italia a norma dell'art. 2 del TUIR ed hanno, conseguentemente, l'obbligo di dichiarare tutti i redditi a norma del seguente art. 3. Tra l'altro, debbono compilare il modulo RW dove vanno indicati i capitali detenuti all'estero. A tal fine l'Agenzia delle entrate, nella Circolare 17 novembre 2009, ha delineato le modalità applicabili ai frontalieri per regolarizzare la loro posizione.

La differenza impositiva tra i residenti nella fascia di frontiera e quelli che ne sono al di fuori è dovuta non tanto all'applicazione del diritto italiano, ma all'art. 1 dell'Accordo sui frontalieri che non consente, all'Italia, di includere nella base imponibile i redditi da lavoro dipendente conseguiti in Svizzera. Si concretizza quindi, di fatto, una disparità di trattamento impositiva tra coloro che risiedono nella fascia di confine e quelli che, essendone al di fuori, devono dichiarare il reddito da lavoro dipendente conseguito in Svizzera beneficiando del computo delle imposte svizzere. Dal momento in cui il Trattato sulla libera circolazione delle persone, stabilito tra la Svizzera e l'UE, ha consentito ai residenti in Europa di lavorare in Svizzera alla sola condizione di rientrare una sera alla settimana al loro domicilio, anche le persone residenti al di fuori della fascia di frontiera italiana possono lavorare in Svizzera. Di conseguenza, l'Autorità fiscale ticinese ha messo in atto un dispositivo per limitare il versamento del ristorno agli effettivi aventi diritto.

L'interesse di questo pomeriggio di studio è rilevante sia per la sua attualità, sia perché l'imposizione dei frontalieri assume un ruolo fondamentale in questo periodo estremamente delicato nell'ambito delle relazioni fiscali tra Italia e Svizzera.

Programma

a) La normativa internazionale

- L'accordo dei frontalieri del 1974 tra Svizzera e Italia, che è parte integrante dell'articolo 15 cpv. 4 della Convenzione italo-svizzera per evitare la doppia imposizione e il protocollo di Roma e Lugano del 1985 che riduce il ristorno dal 40 al 38,8 per cento. **Relatore Marco Bernasconi**
- L'accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera ed Unione europea entrato in vigore il 1° giugno 2002, con particolare riferimento alla nuova nozione di frontaliere, al problema dei ristorni e al diritto di reciprocità. **Relatore Samuele Vorpe**

b) La normativa svizzera

- L'imposizione in Svizzera alla fonte dei lavoratori dipendenti residenti in Italia. Le nuove modalità di accertamento messe in atto dalla Divisione delle contribuzioni volte a controllare l'effettiva residenza in Italia di questi lavoratori. **Relatrice Denise Pagani Zambelli**

c) La normativa italiana

- Il diverso trattamento fiscale in Italia applicabile alle persone che esplicano un'attività dipendente in Svizzera a seconda che risiedano nella fascia di frontiera (tassazione alla fonte definitiva) o al di fuori di questa (inclusione nella base imponibile e concessione del credito d'imposta).
- Le disposizioni dello scudo fiscale applicabili a questi contribuenti sulla base della Circolare dell'Agenzia delle entrate del 17 novembre 2009. **Relatore Pierpaolo Angelucci**

Relatori

- *Pierpaolo Angelucci*, dottore commercialista, studio Facchini Rossi Scarioni, Milano
- *Marco Bernasconi*, dottore, professore SUPSI e professore a contratto di diritto tributario all'Università Bocconi di Milano
- *Denise Pagani Zambelli*, Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law
- *Samuele Vorpe*, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law e docente SUPSI

Destinatari

Avvocati, fiduciari, funzionari di banca e di assicurazioni

Data, Orario, Luogo

Venerdì 4 dicembre 2009, dalle 14.00 alle 17.30, Aula La Grande, Stabile Le Gerre, Manno

Costo, Iscrizioni

CHF 350.--, iscrizioni entro mercoledì 2 dicembre 2009

Informazioni

SUPSI, Centro di Competenze Tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 61 20, fax +41 (0)58 666 61 21
sito: www.fisco.supsi.ch, email: diritto.tributario@supsi.ch

Iscrizione da spedire a: SUPSI, DSAS, MDT, Palazzo E, CH-6928 Manno

fax +41 (0)58 666 61 21

FC 09/10 – DSAS 091

Frontalieri: l'imposizione in Svizzera e in Italia e le connessioni con lo scudo fiscale

Mi iscrivo

| Cognome | Nome | Professione |
|---------|------|-------------|
|---------|------|-------------|

Indicare l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni e l'addebito della tassa di iscrizione:

| Azienda/Ente | Via, N. |
|--------------|---------|
|--------------|---------|

| NAP, Luogo | Tel. | E-mail |
|------------|------|--------|
|------------|------|--------|

| Data | Firma |
|------|-------|
|------|-------|

La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF

Pagamento

Il pagamento della quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI):

- dalla Svizzera pagabile in 30 giorni tramite la polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione;
- dall'estero contestualmente all'iscrizione, con bonifico bancario intestato alla SUPSI presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, CH-6500 Bellinzona, conto 1908678/001.000.001, clearing 764, swift code BSCTCH22, IBAN CH05007641908678C000C. Causale: Titolo del corso.

Condizioni generali

In caso di rinuncia, ogni partecipante ha diritto a un rimborso parziale (50%) della quota di iscrizione, solo se questa avviene per iscritto una settimana prima dell'inizio del corso. In caso contrario, l'intero importo è dovuto. Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione alla SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso.

Assicurazione: i partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI.

Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello sviz